

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
07.08.2002	Allianz Suisse Vita, Zurigo
19.08.2002	La Suisse Vita, Losanna
04.09.2002	Schweizerische Lebens- und Rentenanstalt, Zurigo
27.09.2002	Schweizerische Lebens- und Rentenanstalt, Zurigo
01.10.2002	Generali Personenversicherungen, San Gallo
21.11.2002	Winterthur Vita, Winterthur
02.12.2002	Zurigo Vita, Zurigo

per l'assicurazione collettiva sulla vita.

Rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro un termine di trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione delle tariffe può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

17 dicembre 2002

Ufficio federale delle assicurazioni private